Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 giugno 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** · Un fascicolo L. **75** Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** Semestrale L. **7.520** Trimestrale L. **4.010** · Un fascicolo L. **65** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1965, n. 707.

Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Dipendenza ed addestramento

La banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza.

All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.

Art. 2.

Impiego

L'impiego della banda è disposto direttamente dal Ministero dell'interno.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1ª classe, carica speciale, vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli enti e comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente devolute al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.

Art. 3.

Acquisto e manutenzione degli strumenti

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge all'acquisto ed alla manutenzione degli strumenti provvede il Ministero dell'interno su proposta del comandante della Scuola sottufficiali sentito il maestro direttore della banda.

Per i musicanti già in servizio saranno a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

TITOLO II
ORGANICO ED ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

Art. 4.
Organico

L'organico della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è così stabilito:

1 ufficiale maestro direttore;

1 maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e guardie musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e guardie in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Il personale della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è compreso nell'organico del Corpo.

Il posto dell'ufficiale maestro direttore è portato in aumento a quelli della dotazione organica del grado rivestito.

Art. 5.
Organizzazione strumentale

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie musicanti sono distinti in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie.

L'organizzazione strumentale del complesso bandistico, la ripartizione degli strumenti nelle tre parti e la suddivisione degli strumenti stessi in categorie, risultano dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

TITOLO III
RECLUTAMENTO STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE

CAPO I.
Disposizioni comuni agli appartenenti al complesso bandistico

Art. 6.

All'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore ed ai musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme regolamentari, si applicano le disposizioni stabilite per gli appartenenti alle forze armate dello Stato circa l'uso dell'uniforme in servizio.

Art. 7.

I musicanti celibi della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i pari grado del Corpo suddetto.

Art. 8.

Il vice direttore ed i musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessano dal servizio al compimento del limite di età di anni 60.

CAPO II.
Reclutamento, stato ed avanzamento dell'ufficiale maestro direttore

Art. 9.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, maestro direttore della banda musicale, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti fisici e morali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei seguenti altri requisiti:

aver conseguito presso un Conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di strumentazione per banda;

aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; si prescinde dal limite massimo di età per gli ufficiali maestri direttori di banda in servizio permanente delle forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia, nonchè per il sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

essere di statura non inferiore a metri 1,62.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui allo articolo 9, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è costituita:

dal vice capo della polizia, presidente;

dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

dal direttore della divisione forze armate di polizia;

da due insegnanti di Conservatorio statale;

da due maestri diplomati in strumentazione per banda.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superore a capitano.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

E' ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, abbia riportato almeno trenta cinquantesimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

a) composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

c) strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

E' ammesso alla prova orale e pratica il candidato che abbia riportato almeno 35 cinquantesimi in ciascuno dei tre lavori scritti.

Il punto di merito della prova scritta è dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

Art. 13.

La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

b) tecnica degli strumenti a fiato.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale i candidati debbono riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 14.

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla Commissione stessa.

L'idoneità nella prova pratica è ottenuta con un punteggio di merito non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

Art. 15.

Gli esami hanno inizio con la prova scritta cui seguono quella orale e quella pratica.

Il punto di merito finale degli esami è quello risultante dalla media dei punti, espressi in cinquantesimi, riportati in ciascuna delle tre prove di cui al comma precedente.

La graduatoria è formata in base alla somma del punto attribuito per i titoli e di quello di merito finale degli esami.

Art. 16.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo con il grado di sottotenente.

Il vincitore del concorso già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente consegue la nomina con il grado e con l'anzianità posseduta nella forza armata o nel Corpo di polizia di provenienza.

Art. 17.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Con decreto del Ministro per l'interno, di anno in anno, può essere trattenuto in servizio permanente fino al 65° anno di età.

Può rimanere nella posizione di ausiliaria per la durata massima di quattro anni ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 70° anno di età.

Art. 18.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Capo della polizia, è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 10. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Art. 19.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore, rispettivamente, di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

CAPO III.

Reclutamento e stato del maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda

Art. 20.

Il reclutameno del maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorso pubblico per esami.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti debbono:

a) aver conseguito presso un Conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma per uno degli strumenti a fiato della prima parte;

b) aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre forze armate;

c) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

d) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole.

Il giudizio sul possesso dei requisiti è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 21.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui allo articolo 20 è nominata con decreto del Ministro per l'interno, ed è costituita:

dal direttore della divisione forze armate di polizia o da un funzionario dell'Amministazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;

dal comandante della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello;

da un insegnante di Conservatorio statale;

dal maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

da un maestro direttore di una banda militare.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

Art. 22.

Gli esami relativi al concorso di cui all'articolo 20 consistono in sei prove da svolgersi nel seguente ordine, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

prova pratica consistente nella esecuzione con strumento per posti della prima parte di un pezzo di concerto preparato e scelto dal candidato, con o senza accompagnamento di pianoforte, di un pezzo, a prima vista, scelto dalla Commissione e di uno o più brani, del pari scelti dalla Commissione, nell'insieme della banda;

prova scritta consistente nell'armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato, nel tempo massimo di otto ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per pianoforte, nel tempo massimo di dodici ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per orchestra, nel tempo massimo di dodici ore;

prova orale vertente su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda ed all'impiego di essi;

prova pratica di concertazione e direzione, con la banda, di un pezzo scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima dell'esecuzione.

Art. 23.

Il punto finale di merito degli esami di cui all'articolo precedente è dato dalla media dei punti espressi in cinquantesimi attribuiti a ciascuna delle sei prove previste dall'articolo medesimo.

E' giudicato idoneo il candidato che abbia riportato una media di almeno 35/50 e non meno di 30/50 in ciascuna prova.

Art. 24.

Il vincitore del concorso è nominato maresciallo di 1ª classe, carica speciale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e viene inquadrato nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo suddetto.

Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda appartiene alle prime parti ed è considerato ai fini disciplinari più anziano degli altri marescialli di 1ª prima classe musicanti.

Quando non sostituisce il direttore, ha l'obbligo di suonare nella banda.

Art. 25.

Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico è sottoposto, a seguito di proposta del comandante della Scuola sottufficiali su parere del maestro direttore ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come allo articolo 21.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 27 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

CAPO IV.

Reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali ed appuntati musicanti

Art. 26.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorsi pubblici per esami indetti per i posti che si rendono vacanti nella organizzazione strumentale di ciascuna delle tre parti di cui si compone il complesso musicale.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) aver compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre forze armate;

b) avere statura non inferiore a m. 1,62, si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo suddetto (ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 27.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di cui all'articolo precedente sono nominate e costituite come quella prevista dall'articolo 21.

I candidati ammessi agli esami, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, devono dimostrare la loro abilità musicale mediante la esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto, a scelta dei candidati stessi, e la lettura ed esecuzione, a prima vista, di un pezzo scelto dalla Commissione.

Essi devono inoltre rispondere ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato e, se trattasi di concorrenti a posti della prima parte, anche degli strumenti congeneri.

Per i concorrenti a posti della prima e seconda parte le suddette prove sono integrate dalla esecuzione, nello insieme della banda, di un importante brano scelto dalla Commissione esaminatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

Per i concorrenti per gli strumenti a percussione gli esami consistono in un esperimento di lettura musicale e nella dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia isolatamente, sia in una esecuzione di insieme della banda e di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 28.

Il punto di merito per il complesso delle prove di cui all'articolo precedente sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati debbono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi od a trenta cinquantesimi secondo che concorrono, rispettivamente, a posti della prima e seconda parte od a posti della terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

Art. 29.

Salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 26 sono nominati vice brigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte.

Dopo la nomina, il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, deve frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

Art. 30.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

Art. 31.

Il musicante della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che a causa delle sue condizioni fisiche o per altri motivi non sia ritenuto tecnicamente idoneo per la parte cui appartiene, su proposta del maestro direttore, è sottoposto ad una prova di idoneità da sostenersi davanti ad una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 21 e consistente nella esecuzione, nell'insieme della banda, di un brano musicale scelto dalla Commissione stessa e riguardante lo strumento della parte affidata al musicante.

Qualora la Commissione giudichi il musicante non più idoneo per la parte cui appartiene ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto; anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 32 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di appartenere alla banda e, se non ha ancora raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è restituito al servizio d'istituto, conservando l'anzianità ed il grado rivestito.

Il musicante che abbia già raggiunto l'anzidetto limite di età cessa dal servizio ed è collocato nella riserva, se sottufficiale, ed in congedo, se militare di truppa, con diritto rispettivamente, al trattamento di cui agli articoli 27 e 31 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ed agli articoli 18 e 22 della legge 26 luglio 1961, n. 709.

Art. 32.

L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua parte dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33.

I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al 31 marzo 1965, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, nei limiti di un terzo della sua durata, anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 32 ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilire dall'articolo 32, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 32.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

Art. 34.

Per il musicante, titolare del posto di contrabasso ad ancia, il quale per effetto della attuazione della presente legge sarà trasferito dalla 2ª alla 3ª parte, ai fini dell'attribuzione del grado, in relazione all'anzianità di servizio posseduta e del successivo svolgimento di carriera si applicano i criteri fissati dalla annessa tabella *D* per i musicanti delle seconde parti, categoria *B*.

Art. 35.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui all'articolo 33, saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33, computando per intero l'eventuale servizio prestato quali musicanti effettivi e per un terzo quello in precedenza reso quali musicanti aggregati.

Art. 36.

Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.

Art. 37.

Sono abrogati i regi decreti 7 maggio 1935, n. 296, e 28 novembre 1938, n. 2090, relativi alla sistemazione organica della banda del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e tutte le altre disposizioni di legge o di regolamenti riguardanti la banda incompatibili con la presente legge.

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e militari di truppa musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano rispettivamente le norme concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

N. 3 Flauti (n. 2 fl. con l'obbligo dell'ottavino);
» 1 Ottavino (con l'obbligo del fl.);
» 3 Oboi (n. 2 oboi con l'obbligo del corno inglese);
» 1 Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
» 2 Clarinetti piccoli lab;
» 2 Clarinetti piccoli mib;
» 22 Clarinetti soprani sib;
» 4 Clarinetti contralti mib;
» 3 Clarinetti bassi sib (il 3° con l'obbligo del clarinetto contrabasso sib);
» 1 Clarinetto contrabasso mib;
» 2 Fagotti (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
» 2 Saxofoni soprani sib;
» 4 Saxofoni contralti mib;
» 2 Saxofoni tenori sib;
» 2 Saxofoni baritoni mib;
» 1 Saxofono basso sib;
» 1 Contrabasso ad ancia;
» 5 Corni;
» 4 Trombe sib. acuto (la 2ª e la 3ª con l'obbligo del trombino in fa);
» 3 Trombe in fa - mib;

N. 2 Trombe sib basso;
» 3 Tromboni tenori;
» 1 Trombone basso in fa;
» 1 Trombone contrabasso sib;
» 2 Flicorni sopranini mib;
» 4 Flicorni soprani sib;
» 3 Flicorni contralti mib;
» 3 Flicorni tenori sib;
» 3 Flicorni bassi sib;
» 1 Flicorno basso grave in fa;
» 2 Flicorni bassi gravi mib;
» 3 Flicorni contrabassi sib;
» 1 Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione);
» 2 Tamburi (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
» 2 Piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione);
» 1 Grancassa (con l'obbligo dei piatti e degli altri strumenti a percussione)

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 1ª parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

1ª Parte

Categoria A (n. 12 unità)

1) 1° Flauto;
2) 1° Oboe;
3) 1° Clarinetto piccolo lab;
4) 1° Clarinetto piccolo mib;
5) Clarinetto soprano sib solista (n. 1);
6) 1° Saxofono soprano sib;
7) 1° Corno;
8) 1ª Tromba sib acuto;
9) 1° Flicorno sopranino mib;
10) 1° Flicorno soprano sib;
11) 1° Flicorno tenore sib;
12) 1° Flicorno basso sib.

Categoria B (n. 13 unità)

13) 1° Clarinetto soprano sib spalla (n. 2);
14) 1° Clarinetto contralto mib;
15) 1° Clarinetto basso sib;
16) 1° Fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
17) 1° Saxofono contralto mib;
18) 1° Saxofono tenore sib;
19) 3° Corno;
20) 1ª Tromba in fa - mib;
21) 1° Trombone tenore;
22) 2° Flicorno sopranino mib;
23) 1° Flicorno contralto mib;
24) 1° Flicorno contrabasso sib;
25) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 2ª parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

2ª Parte

Categoria A (n. 18 unità)

1) Ottavino (con l'obbligo del fl.);
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
3) 2° Clarinetto piccolo mib;
4) 1° Clarinetto soprano sib n. 3;
5) 1° Clarinetto soprano sib n. 4;
6) 1° Clarinetto soprano sib n. 5;
7) 1° Clarinetto soprano sib n. 6;
8) 2° Clarinetto soprano sib n. 1;
9) 2° Saxofono contralto mib;
10) 1° Saxofono baritono;
11) 2° Corno;
12) 2ª Tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa);
13) 1ª Tromba sib basso;
14) 2° Flicorno soprano sib;
15) 2° Flicorno tenore sib ;
16) Flicorno basso grave in fa;
17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
18) Grancassa (con l'obbligo dei piatti e degli altri strumenti a percussione).

Categoria B (n. 20 unità)

19) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
20) 2° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
21) 1° Clarinetto soprano sib n. 7;
22) 1° Clarinetto soprano sib n. 8;
23) 1° Clarinetto soprano sib n. 9;
24) 1° Clarinetto soprano sib n. 10;
25) 2° Clarinetto soprano sib n. 2;
26) 2° Clarinetto contralto mib;
27) 2° Clarinetto basso sib;
28) 2° Fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
29) 2° Saxofono soprano sib;
30) 4° Corno;
31) 2ª Tromba in fa - mib;
32) 2° Trombone tenore;
33) Trombone basso in fa;
34) 2° Flicorno contralto mib;
35) 2° Flicorno basso sib;
36) 1° Flicorno basso grave in mib;
37) 2° Flicorno contrabasso sib;
38) 1° Piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione).

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 3ª parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

3ª Parte

Categoria A (n. 15 unità)

1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
3) 1° Clarinetto soprano sib n. 11;
4) 1° Clarinetto soprano sib n. 12;
5) 2° Clarinetto soprano sib n. 3;
6) 2° Clarinetto soprano sib n. 4;
7) 3° Clarinetto contralto mib;
8) Clarinetto contrabasso mib;
9) 3° Saxofono contralto mib;
10) 2° Saxofono tenore sib;
11) Saxofono basso sib;
12) Contrabasso ad ancia;
13) 3ª Tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa);
14) 3° Flicorno soprano sib;
15) 3° Flicorno tenore sib.

Categoria B (n. 24 unità)

16) 2° Clarinetto piccolo lab;
17) 2° Clarinetto soprano sib n. 5;
18) 2° Clarinetto soprano sib n. 6;
19) 2° Clarinetto soprano sib n. 7;
20) 2° Clarinetto soprano sib n. 8;
21) 2° Clarinetto soprano sib n. 9;
22) 2° Clarinetto soprano sib n. 10;
23) 4° Clarinetto contralto mib;
24) 3° Clarinetto basso sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso sib);
25) 4° Saxofono contralto mib;
26) 2° Saxofono baritono mib;
27) 5° Corno;
28) 4ª Tromba sib acuto;
29) 3ª Tromba fa - mib;
30) 2ª Tromba sib basso;
31) 3° Trombone tenore;
32) Trombone contrabasso sib;
33) 4° Flicorno soprano sib;
34) 3° Flicorno contralto mib;
35) 3° Flicorno basso sib;
36) 2° Flicorno basso grave mib;
37) 3° Flicorno contrabasso sib;
38) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione):
39) 2° Piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione).

TABELLA *C*

SPECCHIO RIASSUNTIVO DEGLI STRUMENTI DISTRIBUITI NELLE VARIE CATEGORIE

STRUMENTI	CATEGORIE					
	1e parti		2e parti		3e parti	
	A	B	A	B	A	B
3 Flauti	1	—	—	1	1	—
1 Ottavino	—	—	1	—	—	—
3 Oboi	1	—	—	1	1	—
1 Corno inglese	—	—	1	—	—	—
2 Cl. picc. lab	1	—	—	—	—	1
2 Cl. picc. mib	1	—	1	—	—	—
22 Clar. sopr. sib.	1	1	5	5	4	6
4 Clarinetti contralti mib	—	1	—	1	1	1
3 Clarinetti bassi sib (C. B. sib)	—	1	—	1	—	1
1 Clarinetto contrabasso mib.	—	—	—	—	1	—
2 Fagotti	—	1	—	1	—	—
2 Saxofoni soprani	1	—	—	1	—	—
4 Saxofoni contralti mib	—	1	1	—	1	1
2 Saxofoni tenori	—	1	—	—	1	—
2 Saxofoni baritoni	—	—	1	—	—	1
1 Saxofono basso sib	—	—	—	—	1	—
1 Contrabasso ad ancia	—	—	—	—	1	—
5 Corni	1	1	1	1	—	1
4 Trombe sib acuto	1	—	1	—	1	1
3 Trombe fa mib	—	1	—	1	—	1
2 Trombe sib basso	—	—	1	—	—	1
3 Tromboni tenori	—	1	—	1	—	1
1 Trombone basso in fa	—	—	—	1	—	—
1 Trombone contrabasso sib	—	—	—	—	—	1
2 Flicorni sopranini mib	1	1	—	—	—	—
4 Flicorni soprani sib	1	—	1	—	1	1
3 Flicorni contralti mib	—	1	—	1	—	1
3 Flicorni tenori sib	1	—	1	—	1	—
3 Flicorni bassi sib	1	—	—	1	—	1
1 Flicorno basso grave in fa	—	—	1	—	—	—
2 Flicorni bassi gravi mib	—	—	—	1	—	1
3 Flicorni contrabassi sib	—	1	—	1	—	1
1 Timpani	—	1	—	—	—	—
2 Tamburi	—	—	1	—	—	1
2 Piatti	—	—	—	1	—	1
1 Grancassa	—	—	1	—	—	—

TABELLA *D*

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	Anni di permanenza nel grado per					
	1e parti		2e parti		3e parti	
	Categoria *A*	Categoria *B*	Categoria *A*	Categoria *B*	Categoria *A*	Categoria *B*
Guardia	—	—	—	—	1	1
Appuntato	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere	2	2	2	2	2	2
Brigadiere	5	6	6	6	6	6
Maresciallo 3a classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo 2a classe	7	8	9	9	10	10
Maresciallo 1a classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'art. 8.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **708**.

Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le successive varianti relativo alle piante organiche del personale della Magistratura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, col quale il territorio della Pretura di Verbania Intra è stato aggregato al mandamento della Pretura di Verbania Pallanza che ha assunto la denominazione di « Pretura di Verbania »;

Ritenuta la necessità di modificare le piante organiche del personale della Magistratura per le Preture di Aosta, Tortona e Verbania;

Visto il parere favorevole emesso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 1° aprile 1965;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata — per la parte relativa agli uffici cui si riferisce — come dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1965

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 21. — VILLA

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDE	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice-pretori
Aosta	1	1	—
Tortona	—	1	1
Verbania	—	1	1
Totali	124	1531	200

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1965, n. **709.**

Prelevamento di lire 844.820.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 844.820.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di lire 844.820.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione dei Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali (capitoli n. 1825 e n. 2537) . L. 14.820.000
(in relazione ad improrogabili e urgenti necessità di provvedere all'affitto di locali per l'Avvocatura dello Stato e per i Servizi informazioni e proprietà intellettuale)

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (cap. n. 1621) L. 85.000.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) L. 95.000.000
(ulteriore assegnazione per inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quelle per la lotta alla delinquenza organizzata, prima non prevedibili)

Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso, sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali (cap. n. 2481) . L. 150.000.000

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (cap. n. 2487) » 500.000.000

L. 650.000.000

(Assegnazioni resesi indispensabili per sopravvenute urgenti necessità connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche).

L. 844.820.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, è autorizzato il prelevamento di lire 844.820.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1825. — Fitto di locali . . L. 10.800.000
Cap. n. 2537. — Fitto di locali . . » 4.020.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1621. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali L. 85.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc. . . . . L. 95.000.000

Cap. n. 2481. — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso - Sussidi di assistenza, ecc. . . . . . . » 150.000.000

Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. » 500.000.000

L. 844.820.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965, n. **710.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura « Bettino Ricasoli » di Siena.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura « Bettino Ricasoli », di Siena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 711.

Autorizzazione alla sezione comunale di Firenze dell'Associazione volontari italiani del sangue ad acquistare un appartamento.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) - Sezione comunale di Firenze, con sede in Firenze, viene autorizzata ad acquistare un appartamento di 5 vani sito in Firenze al primo piano dello stabile di via dei Canacci n. 25, angolo via della Scala al prezzo di L. 5.000.000. Detto immobile sarà destinato alla sistemazione dei nuovi impianti e delle nuove installazioni dell'Associazione stessa e del Centro trasfusionale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. 712.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « G. C. Abba » di Brescia.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « G. C. Abba », di Brescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 179. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1965.

Integrazione del Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 128, concernente la celebrazione nazionale del ventennale della Resistenza;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1964, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 12 marzo 1964, n. 128, è stato costituito il Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1964 con il quale si è provveduto ad integrare il predetto Comitato nazionale;

Considerata l'opportunità di integrare ulteriormente detto Comitato con il nuovo titolare del Dicastero degli affari esteri e il nuovo presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni decorati al valor militare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza:

Fanfani on. prof. Amintore, Ministro per gli affari esteri;

Padullà dott. ing. Augusto, presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni decorati al valor militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 358

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1964.

Autorizzazione al comune di Atina a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la delibera consiliare n. 2 del 31 ottobre 1963 del comune di Atina, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 dicembre 1963, di assunzione di un mutuo di L. 25.600.000 occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da adibirsi a sede della Pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa, e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esecuzione della predetta costruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura di Atina, secondo il progetto definitivo presentato ed approvato a firma dell'ing. Luigi Martini, il comune di Atina è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 25.600.000 (lire venticinquemilioniseicentomila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, numero 589;

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Atina un contributo straordinario da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termine dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.810.000 (duemilioniottocentodiecimila) pari, in cifra tonda, all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 25.600.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1, per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Atina, la quota di contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 175. — GALLUCCI

(4313)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1965.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950, modificato con decreti ministeriali del 10 marzo 1956, del 21 giugno 1958 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1961, con il quale l'avv. Teofilo Galateri di Genola e Suniglia venne nominato vice presidente della predetta Cassa, in sostituzione del cav. Attilio Cravero, dimissionario;

Considerato che il menzionato avv. Galateri di Genola e Suniglia è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1963 e cioè quando sarebbe dovuto scadere il predecessore dimissionario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Cerruti è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Istituzione dell'Ispettorato regionale del lavoro per le Puglie e dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la speciale importanza assunta dalla Regione delle Puglie a seguito dello sviluppo industriale verificatosi negli ultimi anni;

Ritenuta l'opportunità di istituire, in applicazione dell'art. 3, penultimo comma, della legge summenzionata, in Bari un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro per l'assolvimento dei rispettivi compiti d'istituto;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1965 sono istituiti a Bari, in sostituzione dell'attuale ufficio dell'Ispettorato del lavoro, un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro per l'assolvimento dei compiti d'istituto, rispettivamente nelle Puglie e nella provincia di Bari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 293

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla S.p.A. « Fiumeter », con sede in Roma, ad esercitare la riassicurazione nel ramo « vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Fiumeter » con sede in Roma — già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami danni e relativa riassicurazione — ha chiesto di poter estendere la propria attività all'esercizio della riassicurazione nel ramo « vita »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Fiumeter », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nel ramo « vita ».

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società « Alliance Assurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti (corpi e merci).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alliance Assurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e furti, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo trasporti (corpi e merci);

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Alliance Assurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti (corpi e merci).

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4250)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Istituzione dell'Ufficio centrale per la proprietà diretto-coltivatrice.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'articolo 156 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e le successive modificazioni ed integrazioni, recanti provvidenze per favorire la formazione della proprietà diretto-coltivatrice;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la più organica e coordinata attuazione degli interventi statali volti al fine sopraindicato;

Visti i propri decreti in data 23 luglio 1964, registrati alla Corte dei conti il 10 agosto ed il 5 ottobre dello stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio centrale per la proprietà diretto-coltivatrice, con il compito di curare l'attuazione delle provvidenze volte alla formazione ed all'ampliamento di aziende agricole diretto-coltivatrici.

Art. 2.

All'Ufficio centrale che opera alle dirette dipendenze del Ministro, è preposto l'ispettore generale della carriera direttiva del ruolo amministrativo dott. Alberto Piccioni.

Art. 3.

L'ispettore generale dott. Alberto Piccioni è autorizzato ad esercitare per l'espletamento dei compiti inerenti all'attività dell'ufficio cui viene preposto tutte le facoltà delegate con i decreti ministeriali 23 luglio 1964, citati nelle premesse.

Art. 4.

Gli uffici che, secondo l'attuale ordinamento del Ministero, svolgono compiti concernenti la formazione della proprietà contadina, opereranno alle dipendenze dell'Ufficio centrale, istituito col presente decreto.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1962, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Milano e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Milano, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai sigg.:

Presidente:

Fertilio dott. Ferruccio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Binda cav. Mauro, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Galeazzi geom. princ. Nino, rappresentante del Genio civile;

Sant'Ambrogio prof. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Di Trana dott. Giovanni, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cattaneo Lorenzo, Roncato Pietro, Gavazzeni Fausto, Giovannacci Renato, De Carlini rag. Lucio, Rognoni Gianfranco e Bottini Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Boffano dott. Giuseppe, Ficarola Giuseppe, Granati Alessandro e Suffritti dott. Carlo Alberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sfondrini rag. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4324)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1962, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Salerno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

De Marco dott. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mauro geom. Canio, rappresentante del Genio civile;

Clarizia avv. Raffaele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Indelli dott. Vito Tommaso, rappresentante del l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gallo Italo, Volpi Guglielmo, Vicinanza Alfonso, Cacciapuoti Raffaele, Coronato Pietro, Schettini Ulrico e Ricciardi Anna, rappresentanti dei lavoratori;

Cuomo avv. Carmine, Scafuri rag. Antonio, Cunzolo dott. Giuseppe e Papa dott. Achille, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tagliavini Arturo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.

Sostituzione di un componente effettivo del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 324 del 14 dicembre 1963, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dell'Istituto medesimo ed è stato chiamato a farne parte, quale revisore effettivo, il dott. Antonino Audino, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera in data 5 giugno 1965, con la quale il nominato dott. Antonino Audino ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di componente effettivo il Collegio dei revisori di detto Istituto;

Ritenuta la necessità di far luogo alla sostituzione del predetto funzionario in seno al Collegio summenzionato;

Decreta:

A far tempo dal 1° luglio 1965 il dott. Mario D'Amore, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene chiamato a far parte, in qualità di revisore effettivo, del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del dott. Antonino Audino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4462)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 giugno 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Veroli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1965, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Veroli ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione dott. Vincenzo Coccia.

Con successivo decreto presidenziale, in data 8 maggio 1965, è stato provveduto alla sostituzione del commissario straordinario dott. Vincenzo Coccia, con il dott. Guido Contardi.

Sin dall'atto dell'insediamento, il commissario straordinario si è trovato a dover affrontare numerosi e complessi problemi per riportare, nel miglior modo possibile, alla normalità la situazione di disagio determinatasi nella civica azienda a causa delle difficoltà in cui si era dibattuta la precedente Amministrazione.

Particolare cura è stata rivolta alla situazione finanziaria dell'Ente. E' stato provveduto a predisporre e deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

E' in corso di adozione una convenzione tra il Comune e la Cassa per il Mezzogiorno per il passaggio di gestione dell'acquedotto alla Cassa stessa.

Si sta provvedendo alla costruzione di nuovi elettrodotti per le zone rurali « Casalotto », « Casciotti », « Pici », « Valenzano », « Le Stere », « Valle Juchetta » ed « Angelini ».

Si sta, altresì, provvedendo alla istituzione di posti telefonici pubblici alle contrade « Crocifisso » e « Casino Spani ».

Sono in corso di definizione, poi, le pratiche relative alla sistemazione e costruzione di vari edifici scolastici, sia per quanto riguarda il Centro cittadino, sia per quanto riguarda le zone rurali.

La definitiva soluzione di tutti questi problemi, vivamente auspicata dalla popolazione e di fondamentale importanza per la vita stessa del Comune, verrebbe compromessa o quanto meno ritardata dall'interruzione dell'attuale gestione commissariale.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di prorogare di tre mesi, a decorrere dal 26 giugno 1965, la gestione commissariale in atto presso il comune di Veroli ed a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Frosinone, addì 5 giugno 1965

Il prefetto: Di Furia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1965, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Veroli e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il dottor Vincenzo Coccia;

Visto, altresì, il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1965, con il quale è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dott. Vincenzo Coccia, il dott. Guido Contardi, direttore di sezione di questa Prefettura;

Ritenuta la opportunità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi indicati nella relazione illustrativa unita al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Considerato che il commissario straordinario dott. Vincenzo Coccia si insediò nella carica il giorno 26 marzo 1965 e che pertanto la proroga di cui trattasi dovrà avere decorrenza dalla data del 26 giugno 1965 di scadenza del trimestre stabilito nel decreto presidenziale di nomina;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Veroli è prorogata di tre mesi a decorrere dal 26 giugno 1965.

All'attuale commissario straordinario dott. Guido Contardi sono confermati, per il suddetto periodo, i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1965.

Frosinone, addì 5 giugno 1965

Il prefetto: Di Furia

(4373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto universitario navale di Napoli ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Napoli n. 133424/1.27.5, in data 5 giugno 1965 l'Istituto universitario navale di Napoli è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Santa Maria di Cetrella di Anacapri al prezzo di lire 6 milioni.

(4409)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 giugno 1965 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati dall'11 giugno all'11 ottobre 1965.

(4374)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa del lavoratore », con sede in Barate (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 giugno 1965 i poteri conferiti al rag. Francesco Mirabelli, commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa del lavoratore », con sede in Barate (Milano) sono stati prorogati dall'11 giugno all'11 ottobre 1965.

(4375)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 giugno 1965 i poteri conferiti al dott. Alfonso Manzi, commissario governativo della Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 9 dicembre 1965.

(4376)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Unione Cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, i poteri conferiti al geom. Werther Bonsi commissario governativo della Società cooperativa « Unione Cooperativa Progresso » con sede in Bondeno (Ferrara) sono stati prorogati dal 19 giugno al 19 dicembre 1965.

(4363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto della Federazione italiana della caccia

Con decreto ministeriale 28 maggio 1965, viene approvato lo statuto della Federazione italiana della caccia composto di quaranta articoli, secondo il testo allegato al decreto stesso del quale fa parte integrante.

(4360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 25 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,78	624,80	624,75	624,76	624,76	624,78	624,76	624,76
$ Can.	576,91	576,50	576,60	576,875	576,25	576,87	576,85	576,90	576,87	576,75
Fr. Sv.	144,18	144,10	144,16	144,15	144,10	144,15	144,165	144,10	144,15	144;12
Kr. D.	90,12	90,13	90,15	90,145	90,15	90,12	90,10	90,15	90,12	90,10
Kr. N.	87,31	87,30	87,30	87,345	87,35	87,31	87,31	87,32	87,31	87,30
Kr. Sv.	120,80	120,85	120,85	120,83	120,80	120,86	120,85	120,85	120,86	120,90
Fol.	173,38	173,39	173,36	173,42	173,35	173,40	173,38	173,37	173,40	173,40
Fr. B.	12,59	12,59	12,5915	12,58875	12,5875	12,58	12,5875	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,49	127,50	127,45	127,50	127,4925	127,52	127,50	127,50
Lst.	1743,74	1744,25	1744 —	1744,20	1743,50	1743,70	1743,85	1743,80	1743,70	1743,80
Dm. occ.	156,19	156,05	156,10	156,05	156 —	156,16	156,06	156,18	156,16	156,13
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,215	24,209	24,15	24,20	24,2075	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,755	21,88	21,75	21,745	21,76	21,75	21,75

Media dei titoli del 25 giugno 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,78
1 Dollaro canadese	576,862
1 Franco svizzero	144,157
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	120,84
1 Fiorino olandese	173,40
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,496
1 Lira sterlina	1744,025
1 Marco germanico	156,055
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1965, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 319, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 15 luglio 1963 dalla signora Clotilde Maggioli, contro il provvedimento dell'INCIS con il quale è stato assegnato in proprietà, al sig. Manasse Massimo, l'alloggio ex I.R.C.I.S. sito in Roma, via Chiana n. 48, scala 8/4, è dichiarato inammissibile.

(4417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare due appezzamenti di terreno, siti nel comune di Bova Marina (Reggio Calabria).

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1965, l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma, è stata, in via di sanatoria, autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare due appezzamenti di terreno, siti nel comune di Bova Marina (Reggio Calabria) e distinti al catasto terreni di quel Comune alla partita n. 613, particella 86, foglio n. 33.

(4364)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Casabona (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Casabona (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Casabona (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1965

Il Governatore: CARLI

(4318)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Deliberazione n. 16809 in data 8 giugno 1965

Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a due posti di vice assistente in prova nel ruolo del personale esecutivo dell'Ente.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, numero 1022, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 16634 in data 26 marzo 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1965, con la quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice assistente (coefficiente 157) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ente;

Considerato che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola è scaduto il 4 maggio 1965;

che entro il termine suddetto sono pervenute soltanto due domande valide agli effetti dell'ammissione al concorso;

Tenuto conto dell'evidente interesse dell'Ente ad una più larga partecipazione al concorso di che trattasi;

Visto il regolamento per il personale, approvato con deliberazione n. 13362 in data 12 settembre 1961;

Delibera:

di prorogare fino al 31 luglio 1965 i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a due posti di vice assistente della carriera esecutiva dell'Ente.

Restano ferme ed immutate tutte le altre norme e disposizioni relative alle modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso e di svolgimento delle prove di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1965.

Il Commissario: TESTA

Il segretario generale: MELIS

(4441)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di Roma-Rebibbia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di Roma-Rebibbia, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde (gruppo 4°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diplima, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo.

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero.

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dello art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Registro n. 17, *foglio n.* 307. — GALLUCCI

(4268)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centodieci posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

La prova scritta obbligatoria del concorso per esame a centodieci posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 15 giugno successivo, avrà luogo in Roma il giorno 19 luglio 1965, con inizio alle ore 7.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 20 luglio 1965, con inizio alle ore 8.

(4445)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a sette posti di ufficiale meccanico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana (tabella P) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a sette posti di ufficiale meccanico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana (tabella *P*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a sette posti di ufficiale meccanico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana (tabella *P*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di scuola tecnica a tipo industriale o del diploma di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di 30 giorni - alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse - all'atto della presentazione - il bollo a data - dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe. Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia - di data recente - munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica obbligatoria, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica obbligatoria.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale e la prova pratica obbligatoria saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare

dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta - in duplice copia - dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito
Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'ac-

certamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco dei Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che, questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conforma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri

1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera q) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certicato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza: gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ufficiale meccanico di 3ª classe.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1965
Registro n. 34, foglio n. 216. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova:*

Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

2ª *Prova:*

Problemi o quesiti semplici di matematica, da cui risulti la conoscenza del seguente programma:

a) le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari - Potenze - Proporzioni - Calcoli percentuali - Radice quadrata;

b) Operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale, equazioni di 1° grado ad una incognita;

c) Rette - semirette - segmenti ed angoli - poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli - Circonferenza e cerchio - Teorema di Pitagora - Misure della superficie delle figure poligonali e del cerchio - Misure della superficie e dei volumi del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera.

PROVA PRATICA

Schizzo dal vero in scala, e successiva lavorazione al banco di un pezzo meccanico semplice di cui si dà il campione

PROVA ORALE

Oltre la materia oggetto della seconda prova scritta:

a) *Elementi di meccanica tecnica:* Statica: Forze - composizione di forze - macchine semplici; Cinematica: concetto di moto uniforme e moto vario - accelerazione e velocità istantanea - moto circolare uniforme; Dinamica: Concetto di massa, energia e potenza - pendolo semplice - resistenze passive - urto.

b) *Elementi di tecnologia meccanica:* Metalli, leghe, trattamenti termici, saldature, descrizione delle principali macchine utensili (tornio, fresatrici, piallatrici).

c) *Elementi di elettrologia:* Tensioni e correnti continue - Resistenza elettrica - Legge di Ohm - Condensatori - Corrente alternata - Elettromagnetismo.

d) *Elementi di contabilità generale dello Stato:* (limitatamente ai cap. V, VI, VII, Titolo II della legge 18 novembre 1923, n. 2440).

e) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Visto, *il Ministro:* RUSSO

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a sette posti di ufficiale meccanico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana (tabella P) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . .

Firma . . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3884)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Corso di stenografia parlamentare

Presso l'Ufficio dei resoconti del Senato della Repubblica sarà tenuto, a far inizio dal 1° dicembre 1965, un corso di stenografia meccanica (sistema « Michela »), per la preparazione ad un concorso a stenografo parlamentare.

Possono domandare di essere ammessi al corso i cittadini italiani muniti di diploma di maturità classica o scientifica che, alla data del 1° dicembre 1965, non abbiano superato l'età di 23 anni.

La domanda di ammissione, da presentare in carta semplice, entro il 10 novembre 1965, al Segretario generale del Senato, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato del casellario giudiziario;

c) certificato di studio indicante i punti di profitto riportati nelle singole materie.

Gli aspiranti potranno presentare quegli altri titoli e documenti che ritengano nel loro interesse di far conoscere.

Al corso saranno ammessi non più di quaranta allievi, scelti dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, mediante valutazione dei titoli presentati, con particolare riguardo alle votazioni conseguite negli studi richiesti.

Ai fini dell'accertamento della loro idoneità fisica i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria da un medico di fiducia dell'Amministrazione.

Gli allievi ammessi al corso — la cui durata è prevista in mesi dieci — saranno tenuti a frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche secondo l'orario e le modalità che verranno stabilite dal direttore del corso, a giudizio del quale, in qualsiasi momento, potranno essere esclusi coloro i quali non abbiano dato affidamento di buona riuscita.

Dopo il primo trimestre, agli allievi che saranno ammessi a proseguire il corso e che lo frequenteranno con assiduità e diligenza, sarà assegnata un'indennità di L. 50.000 mensili.

Gli allievi che avranno portato a termine con profitto il corso saranno ammessi a partecipare ad un concorso per stenografi parlamentari, che comprenderà prove tecniche di capacità stenografica e prove orali e scritte di cultura (ivi comprese nozioni di diritto) secondo quanto verrà stabilito dal relativo bando.

Il bando stabilirà altresì il numero dei posti messi a concorso e indicherà le modalità per l'immissione nei ruoli della Amministrazione.

Per maggiori chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del personale del Senato, via della Dogana Vecchia n. 27, dalle ore 10 alle ore 12 di ogni giorno feriale.

Roma, addì 21 giugno 1965

Il Presidente: MERZAGORA

Il segretario generale: BEZZI

(4442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di *stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale* degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati *non di ruolo* di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 94 del 15 aprile 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1964, è stata pubblicata a pagina 19 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 dell'1-31 gennaio 1965.

(4439)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.